

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1980

che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche

(80/213/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 72/461/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 78/54/CEE <sup>(4)</sup>, prevede le condizioni di polizia sanitaria per gli animali dai quali sono ottenute le carni;

considerando che, se le carni provenienti da animali che non soddisfano alle condizioni di polizia sanitaria devono essere escluse dagli scambi intracomunitari di carni fresche a motivo del rischio della trasmissione di malattie contagiose degli animali, esse possono peraltro essere destinate ad altri impieghi purché abbiano subito un trattamento tale da distruggere il germe delle malattie stesse;

considerando che è pertanto necessario apporre a tali carni una particolare bollatura destinata ad escluderle dagli scambi intracomunitari come carni fresche e a garantirne nello stesso tempo le qualità igieniche per altri usi, soprattutto per la preparazione di talune categorie di prodotti a base di carne,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 72/461/CEE è così modificata:

1. è aggiunto il seguente articolo:

*«Articolo 5 bis*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le carni di cui a tale articolo, se non sono destinate alla commercializzazione negli scambi intracomunitari come carni fresche, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX della direttiva 64/433/CEE, purché a tale bollo sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale di cui all'allegato della presente direttiva.

Per quanto concerne la detenzione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura, si applica per analogia l'allegato I, capitolo IX, punto 39 della direttiva 64/433/CEE.

Queste carni devono essere ottenute, sezionate, trasportate o immagazzinate separatamente o in un

<sup>(1)</sup> GU n. C 289 del 19. 11. 1979, pag. 42.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 24/25. 10. 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 22.

momento diverso rispetto alle carni destinate agli scambi intracomunitari di carni fresche.»;

2. è aggiunto il seguente allegato:

*«ALLEGATO*

**Bollatura delle carni destinate ad usi diversi dagli scambi intracomunitari di carni fresche**

1. La bollatura deve essere effettuata in modo che al timbro ovale definito dall'allegato I, capitolo IX, punto 40 della direttiva 64/433/CEE, si sovrapponga una croce obliqua composta da due segmenti perpendicolari intersecantisi al centro del timbro, facendo in modo che le indicazioni del timbro restino leggibili.
2. Le stampigliature di cui al paragrafo 1 possono essere effettuate anche con un unico timbro di forma ovale, di 6,5 cm di larghezza e 4,5 cm di altezza; su di esso devono figurare, perfettamente leggibili, le seguenti indicazioni:
  - nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole;
  - al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello;
  - nella parte inferiore, una delle sigle CEE — EWG — EØF — EEC — EEG;

— due segmenti perpendicolari attraversanti obliquamente il bollo e intersecantisi al suo centro, disposti in modo da permettere la lettura delle indicazioni.

I caratteri devono avere un'altezza di 0,8 cm per le lettere e di 1 cm per le cifre.

Il bollo può recare inoltre un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni».

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data del 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MARCORA